

delibera cc. n. 14 del 28-04-04

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO SULL'USO DEI BENI COMUNALI

Art. 1

Con il presente vengono dettate le norme per la gestione dei beni immobili non destinati direttamente all'utilizzo per compiti istituzionali dell'Ente e dei suoi servizi.

Art. 2

I beni patrimoniali, di massima, possono essere soggetti ai seguenti utilizzi:

1) fabbricati

- a) utilizzazione in fitto quali appartamenti di civile abitazione o locali ad uso commerciale;
- b) utilizzo per attività di carattere sociale ed associativo con esclusione di attività commerciale;

2) terreni

- a) utilizzo per attività agricola;
- b) utilizzo per attività agricola commerciale;
- c) utilizzo per attività del soprasuolo (legnatico, pascolo);
- d) utilizzo per attività faunistico venatoria;
- e) utilizzo per attività di tempo libero ricreativa, turistica, sociale ed associativa.

E' fatto divieto agli affittuari ~~ed~~ degli autorizzatori di beni comunali di procedere a sub affitto o sub concessione del beni in uso ad altro soggetto.

Costituisce diritto esclusivo dell'amministrazione comunale ogni rapporto in ordine all'utilizzo dei beni di proprietà.

In caso di contemporanea richiesta di più soggetti per l'utilizzo del medesimo bene comunale, fatta eccezione per i beni da utilizzare per attività di carattere socialmente utile e non proprie di partiti politici, per cui la priorità verrà stabilita dalla Giunta Comunale con motivato provvedimento, si procederà attraverso svolgimento di pubblico incanto con la forma stabilita per i contratti dello Stato e, comunque, la procedura concorsuale sarà sempre applicata anche in presenza di un unico partecipante alla gara medesima.

I beni comunali possono essere concessi all'utilizzo di privati ai sensi di legge.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere in uso beni allo "stato di fatto" rilevato al momento della concessione.

Con specifico atto contrattuale possono essere fissate le condizioni di recupero di somme che eventualmente l'affittuario sia facoltizzato a spendere per la messa in uso dei predetti beni sulla

base del capitolato d'oneri, progetto o preventivo anticipatamente assentito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Per gli utilizzi a fini abitativi e commerciali dei beni immobili deve essere determinato un canone a condizioni di mercato e di legge.

Il canone sarà determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 4

Per gli utilizzi a fini agricoli di terreni deve essere determinato un canone secondo la normativa dei fitti agricoli di cui alla legge 203 del 3 maggio 1982 e secondo i coefficienti indicati nella tabella emanata dalla apposita Commissione Tecnica Provinciale.

Art. 5

Per gli utilizzi di impianti sportivi e di beni attinenti a servizi comunali, nella procedura di affidamento in concessione, il criterio di valutazione del bene affidato, deve essere determinato, in corrispondenza del servizio in esso esercitato.

Art. 6

Per compito istituzionale l'Amministrazione favorisce iniziative di carattere sociale ed associativo meritevoli di sostegno pubblico.

Per i beni concessi in uso ad Enti, associazioni ed organizzazioni riconosciute meritevoli, per attività di cui al paragrafo precedente, i corrispettivi per la concessione in uso sono stabiliti in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% del valore locativo di mercato del bene. Eventuali deroghe per casi particolari potranno essere approvate dal Consiglio Comunale.

Potranno essere destinati locali ad uso plurimo, da parte di più associazioni ~~o~~ organizzazioni.

In questo caso il canone dovrà essere corrisposto in via proporzionale tra le organizzazioni o associazioni che utilizzano il bene.

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sull'elenco dei beni utilizzati per gli scopi di cui sopra.

Art. 7

Nell'ambito del territorio forestale di proprietà dell'Ente può essere concesso il diritto di pascolo, salvo l'obbligo del riposo vegetativo che verrà stabilito nel rispetto delle norme esistenti sia in campo nazionale che regionale.

Il diritto di pascolo può essere concesso solo ai residenti del Comune di Roseto Capo Spulico.

Art. 8

L'uso e la concessione dei beni comunali sono autorizzati dal Responsabile del Servizio secondo le norme previste dalle leggi vigenti in materia e nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9

Comportano la sospensione o la revoca della concessione:

- il mancato pagamento del canone entro il termine previsto nel contratto;
- le ripetute violazioni delle norme previste nel presente regolamento.

Art. 10

Il presente regolamento entrerà in vigore ad approvazione avvenuta.